

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2020, n. 43-2023

AA.SS.LL. VC e VCO. Mobilita' interaziendale dei direttori generali in applicazione dell'art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Con D.G.R. n. 9-6928 del 29.05.2018 la dr.ssa Chiara SERPIERI era stata nominata direttore generale dell' A.S.L. VC ed il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale era stato sottoscritto in data 31.05.2018 (rep. n. 000202 del 07.06.2018), prevedendo che l'incarico fosse conferito per la durata di anni tre ed avesse decorrenza dal 01.06.2018;

nella stessa data, con D.G.R. n. 12-6931, il dr. Angelo PENNA era stato nominato Direttore generale dell'A.S.L. VCO ed il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale era stato sottoscritto in data 31.05.2018 (rep. n. 000205 del 07.06.2018), prevedendo che l'incarico fosse conferito per la durata di anni tre ed avesse decorrenza dal 01.06.2018.

I due distinti contratti stipulati tra la Regione Piemonte, nella persona dell'Assessore alla Sanità pro-tempore, e i direttori generali sopra nominati, disponevano (art. 1, comma 4) che "la Regione si riserva la facoltà di variare l'azienda d'assegnazione del Direttore generale senza che la mobilità interaziendale modifichi la durata e le altre condizioni del presente contratto, fatto salvo, se del caso, l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 8. La mancata accettazione della nuova sede costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c) della l.r. n. 10/1995".

Quanto sopra premesso, nei confronti dei direttori generali delle AA.SS.LL. VC e VCO è stato a suo tempo avviato il procedimento di verifica previsto dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., a mente del quale "trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun Direttore generale, la Regione, entro novanta giorni, sentito il parere...(omissis) della Conferenza dei sindaci, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2 bis, (omissis.... del D.lgs. n. 502/1992), verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi (omissis) e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato".

Con note PEC in data 27.05.2020 (agli atti del Settore Sistemi Organizzativi e Personale Sanitario), è stato pertanto comunicato tanto alla dr.ssa Serpieri quanto al dr. Penna, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di conferma, con l'invito a trasmettere una specifica relazione ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione.

Con successive comunicazioni PEC del 12.06.2020 è stato richiesto alle Conferenze dei Sindaci delle AA.SS.LL. VC e VCO il parere prescritto dalla disposizione sopra richiamata.

I Direttori generali delle AA.SS.LL. VC e VCO hanno provveduto a trasmettere (rispettivamente in data 15.06.2020 e 08.07.2020) una relazione di consuntivazione dell'attività svolta nei primi 24 mesi di mandato.

Successivamente, con nota prot. n. 39295 del 08.07.2020 il Direttore generale dell'A.S.L. VCO ha segnalato che la Conferenza dei Sindaci, convocata regolarmente il 06.07.2020, non aveva espresso il parere prescritto, non essendo stato raggiunto il numero legale per la validità della seduta.

Per contro, con nota prot. n. 0042228 del 09.07.2020 il Presidente della Conferenza dei

Sindaci dell'A.S.L. VC ha trasmesso il verbale n. 6 del 06.06.2020, nel quale si dà conto del parere negativo espresso, a larga maggioranza, dalla Conferenza stessa nei confronti dei vari punti iscritti all'Ordine del giorno della relativa adunanza, segnatamente con riferimento alla Relazione inerente l'assegnazione degli obiettivi di attività al Direttore generale dell'A.S.L. VC per l'anno 2019, alla Relazione aziendale socio-sanitaria per l'anno 2020, nonché, di specifico interesse per le finalità di cui al presente provvedimento, per quanto concerne la verifica ex art. 2, comma 4, D.lgs. n. 171/2016 cit.;

come riportato dallo stesso verbale, le votazioni dei sindaci, ancorchè espresse in modo distinto per i singoli punti, risultano avvenute a seguito di una trattazione unitaria degli stessi, dalla quale si evince come le principali criticità riscontrate ineriscano la funzionalità, durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria da COVID 19, del SISP, del CUP, dell'attività distrettuale dell'A.S.L. e, più in generale, la gestione complessiva dell'emergenza da parte dell'azienda.

In occasione della verifica dei risultati aziendali conseguiti e degli specifici obiettivi di nomina, i competenti uffici della Direzione Sanità e Welfare, preso atto delle osservazioni formulate dall'Azienda nella propria relazione di consuntivazione, hanno rilevato la necessità di un supplemento istruttorio di approfondimento, finalizzato in particolare all'acquisizione di ulteriori elementi inerenti le cause del mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, che risulta essersi registrato nelle ultime due annualità consecutive (2018-2019), nonché all'analisi delle azioni aziendali conseguentemente intraprese.

In relazione a quanto sopra, nel rispetto del principio del contraddittorio ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 171/2016, con comunicazione PEC prot. n. 25074 del 31.07.2020 la dr.ssa Chiara Serpieri è stata invitata a presentare, con la dovuta tempestività, una relazione suppletiva, comprensiva anche della rendicontazione in ordine al perseguimento dell'obiettivo di efficientamento dei presidi a gestione diretta con riferimento al triennio 2018-2019, in conformità alle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 35-5329 del 10.07.2017.

Con la stessa comunicazione il Direttore generale dell'ASL VC è stato invitato ad un confronto presso la Direzione regionale Sanità, tenutosi in data 05.08.2020.

Tenuto conto delle risultanze non complessivamente negative emerse a seguito dell'istruttoria qui sinteticamente delineata, ed in esito pertanto alla verifica di cui alle disposizioni richiamate, si ritiene che la professionalità della dr.ssa Chiara Serpieri possa essere più utilmente impiegata mediante l'assegnazione ad una diversa azienda sanitaria, nella specie l'A.S.L. VCO, (posto che la dr.ssa Serpieri risulta altresì inserita nella rosa di candidati idonei alla nomina presso l'A.S.L. in questione, a seguito della selezione regionale a suo tempo indetta a mezzo di D.G.R. n. 1-6470 del 13.02.2018), dando così applicazione al disposto di cui al citato art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Contestualmente, ed in applicazione del medesimo articolo contrattuale, si ritiene di assegnare al dr. Angelo Penna la Direzione generale dell'A.S.L. VC (posto che il dr. Penna risulta altresì inserito nella rosa di candidati idonei alla nomina presso l'A.S.L. in questione, a seguito della selezione regionale a suo tempo indetta a mezzo di D.G.R. n. 1-6470 del 13.02.2018).

Per quanto sopra, si ritiene di modificare le aziende sanitarie regionali di assegnazione degli attuali direttori generali delle AA.SS.LL. VC e VCO, destinando il dr. Penna alla direzione generale dell'A.S.L. VC, con decorrenza dal 10.10.2020 e sino al 31.05.2021 (data di naturale scadenza dell'incarico a suo tempo conferito presso l'A.S.L. VCO) e la dr.ssa Serpieri alla

direzione generale dell' A.S.L. VCO, con uguale decorrenza dal 10.10.2020 e sino al 31.05.2021 (data di naturale scadenza dell'incarico a suo tempo conferito presso l' A.S.L. VC).

Le assegnazioni della dr.ssa Chiara Serpieri all' A.S.L. VCO e del dr. Penna all' A.S.L. VC sono subordinate all'accettazione, da rendere mediante sottoscrizione di modello analogo a quello allegato sub 2 allo schema di contratto tipo, inerente altresì l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità, nonché l'obbligo dell'esercizio dell'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo; la mancata accettazione della nuova sede costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c) della l.r. n. 10/1995;

si dà atto che, in applicazione della clausola contrattuale in parola, rimangono invariate la durata e le altre condizioni dei contratti di prestazione d'opera intellettuale attualmente in corso con la dr.ssa Serpieri e con il dr. Penna, ed in particolare rimane invariato l'importo del trattamento economico di base riconosciuto al direttore generale, atteso che l'A.S.L. VC e l'A.S.L. VCO risultano entrambe collocate - dalla D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016 - nella medesima fascia di complessità aziendale, ai fini della determinazione degli emolumenti dei rispettivi direttori generali;

dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio della Regione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, all'unanimità,

delibera

- di modificare, in applicazione dell'art. 1, comma 4, dei contratti di prestazione d'opera intellettuale correnti con la dr.ssa Chiara Serpieri (rep. n. 000202 del 07.06.2018) e con il dr. Angelo Penna (rep. n. 000205 del 07.06.2018), le aziende sanitarie regionali di assegnazione degli stessi, rispettivamente, sino ad ora, Direttore generale dell' A.S.L. VC e Direttore generale dell' A.S.L. VCO;

- di disporre pertanto che, con decorrenza dal 10.10.2020 e sino al 31.05.2021 (data di naturale scadenza degli incarichi a suo tempo conferiti presso le AA.SS.LL. VC e VCO):

a) la dr.ssa Chiara Serpieri sia assegnata alla Direzione generale dell'A.S.L. VCO (posto che la stessa risulta altresì inserita nella rosa di candidati idonei alla nomina presso l'A.S.L. in questione, in esito alla selezione regionale a suo tempo indetta a mezzo di D.G.R. n. 1-6470 del 13.02.2018);

b) il dr. Angelo Penna sia assegnato alla Direzione generale dell'A.S.L. VC (posto che lo stesso risulta altresì inserito nella rosa di candidati idonei alla nomina presso l'ASL in questione, in esito alla selezione regionale a suo tempo indetta a mezzo di D.G.R. n. 1-6470 del 13.02.2018);

- di disporre altresì che tanto l'assegnazione della dr.ssa Chiara Serpieri all'ASL VCO, quanto quella del dr. Angelo Penna all' A.S.L. VC, siano subordinate all'accettazione, da rendere mediante sottoscrizione di modello analogo a quello allegato sub 2 allo schema di contratto tipo, inerente altresì l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità,

nonché l'obbligo dell'esercizio dell'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo; la mancata accettazione della nuova sede costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c) della l.r. n. 10/1995;

- di dare atto che, in applicazione della clausola contrattuale richiamata, rimangono invariate la durata e le altre condizioni dei contratti di prestazione d'opera intellettuale correnti tra la Regione Piemonte ed i direttori generali delle AA.SS.LL. VC e VCO; in particolare rimane invariato l'importo del trattamento economico di base riconosciuto al direttore generale, atteso che le due AA.SS.LL. risultano collocate - dalla D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016 - nella medesima fascia di complessità aziendale ai fini della determinazione degli emolumenti dei rispettivi direttori generali;

- di dare infine atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)